

Autorità Idrica Toscana
Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni

Relazione Istruttoria

**Esiti erogazione del BONUS Idrico Integrativo anno 2024,
conseguente proposta di ripartizione del Fondo per l'anno 2025
- Gestore GAIA S.p.A. - per i Comuni della Conferenza
Territoriale n. 1 "Toscana Nord"**

Marzo 2025

Premessa

Con Delibera di Assemblea AIT n. 12/2018 del 27 aprile 2018 e n. 13/2019 del 18 luglio 2019 è stato modificato il "Regolamento Regionale AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII" che ha assunto il nome di "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo" e che disciplina le modalità di determinazione dell'agevolazione e gestione del Bonus Sociale Idrico Integrativo, gli obblighi di comunicazione di dati e informazioni concernenti l'erogazione del Bonus, le modalità di gestione, la rendicontazione dei Comuni e del Gestore e le verifiche da parte dell'Autorità Idrica Toscana, in sostanziale continuità con la regolamentazione previgente sulle agevolazioni tariffarie. Dal 2022 è entrata in vigore una nuova versione del Regolamento approvato con Deliberazione di Assemblea AIT n. 15 del 30 luglio 2021. Con Delibera di Assemblea AIT n. 4 del 1° marzo 2024 il regolamento è stato ulteriormente modificato a valere dalla procedura del Bonus Idrico Integrativo del 2024.

La presente relazione istruttoria illustra la rendicontazione relativa ai BONUS Integrativi relativi all'anno 2024 nel territorio della CT 1 e specificatamente di quello gestito da GAIA S.p.A., ovvero l'individuazione degli aventi diritto e la determinazione dell'ammontare del BONUS Integrativo che di norma avviene ad opera dei Comuni, ma nel caso di GAIA S.p.A. è avvenuto, in applicazione dell'art. 10.3, ad opera del Gestore, l'aderenza di tutta la procedura all'iter regolamentare e la proposta di ripartizione che ne discende per l'anno 2025, ai sensi degli art. 4 e 9, del Regolamento Regionale.

Rendicontazione e assegnazione del Fondo 2024 da parte del Gestore

L'attività di individuazione degli aventi diritto e la conseguente determinazione dell'ammontare dei singoli BONUS Integrativi da parte del Gestore nonché della relativa erogazione è avvenuta sulla base del Decreto del Direttore Generale AIT n. 31 del 28 marzo 2024, mentre il vigente Regolamento specifico ex art. 10.3 Regolamento Regionale AIT discende dal Decreto del Direttore Generale AIT n. 116 del 1° settembre 2022.

Il Regolamento specifico prevede una prima fase di individuazione degli aventi diritto a cura del Gestore, con domande su istanza dell'utenza o sulla base di elenchi di beneficiari del BONUS Sociale Idrico (nazionale) trasmessi da Acquirente Unico cui viene riconosciuto anche il BONUS Sociale Idrico Integrativo sulla base dell'art. 10.4 del Regolamento Regionale. Pertanto, al fine di stabilire il Bonus Integrativo da assegnare a ciascun beneficiario è necessario attendere la completa trasmissione degli aventi diritto da parte di Acquirente Unico per ciascuna annualità.

La rendicontazione 2024 è stata trasmessa in data 12 marzo 2025 (prot. AIT 4026/25). Con tale nota specifica GAIA S.p.A. rendicontava sullo stato dell'erogazione del bonus idrico integrativo di competenza dell'anno 2024.

Si riportano di seguito le agevolazioni individuate per il 2024 suddivise per Comune, con il relativo numero di utenze coinvolte e di agevolazione assegnata, sulla base delle domande pervenute al Gestore e degli elenchi degli aventi diritto ai BONUS Nazionali pervenuti attraverso Acquirente Unico.

COMUNE	UTENTI COINVOLTI [unità]	BONUS INTEGRATIVO [Euro]
ABETONE CUTIGLIANO	30	€ 1.540,92
AULLA	405	€ 37.579,60
BAGNI DI LUCCA	174	€ 12.914,44
BAGNONE	36	€ 3.183,58
BARGA	273	€ 25.024,53
BORGO A MOZZANO	195	€ 15.431,92
CAMAIORE	1.031	€ 146.857,35
CAMPORGIANO	42	€ 3.249,05
CAREGGINE	17	€ 548,88
CARRARA	2.976	€ 351.369,05
CASOLA IN LUNIGIANA	22	€ 1.891,78
CASTELNUOVO GARFAGNANA	212	€ 19.171,23
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	25	€ 1.462,78
COMANO	16	€ 710,80
COREGLIA ANTELMINELLI	142	€ 13.822,01
FABBRICHE DI VERGEMOLI	17	€ 635,30
FILATTIERA	60	€ 5.126,09
FIVIZZANO	173	€ 12.315,45
FORTE DEI MARMI	111	€ 12.562,23
FOSCIANDORA	13	€ 626,90
FOSDINOVO	84	€ 6.454,96
GALLICANO	117	€ 9.204,68
LICCIANA NARDI	155	€ 14.673,87
MASSA	2.738	€ 380.179,60
MASSAROSA	728	€ 88.719,81
MINUCCIANO	28	€ 1.894,26
MOLAZZANA	18	€ 1.297,10
MONTIGNOSO	300	€ 31.770,43
MULAZZO	56	€ 4.772,00
PESCAGLIA	62	€ 4.702,72
PIAZZA AL SERCHIO	51	€ 4.363,08
PIETRASANTA	652	€ 79.672,79
PIEVE FOSCIANA	51	€ 4.241,36
PODENZANA	47	€ 4.203,93
PONTREMOLI	242	€ 22.538,85
SAN MARCELLO PITEGLIO	265	€ 17.602,81
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	22	€ 1.319,16
SERAVEZZA	458	€ 43.398,07
SILLANO GIUNCUGNANO	22	€ 1.398,99
STAZZEMA	121	€ 7.051,17
TRESANA	40	€ 2.800,65
VAGLI SOTTO	18	€ 1.254,35
VIAREGGIO	2.326	€ 304.386,63
VILLA COLLEMANDINA	13	€ 804,22
VILAFRANCA IN LUNIGIANA	158	€ 15.795,88

COMUNE	UTENTI COINVOLTI [unità]	BONUS INTEGRATIVO [Euro]
Totale complessivo	14.742	€ 1.720.525,26

Valutazione della rendicontazione e dell'aderenza dei Regolamenti specifici al Regolamento Regionale

È stata condotta un'analisi della rendicontazione sull'individuazione dei beneficiari arrivata per il tramite del Gestore che non ha messo in luce alcuna non conformità che sarebbe stata oggetto di decurtazione del fondo 2025, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Regolamento Regionale. Si segnala invece:

- che sono presenti 28 Intestatari Utenza (UI) uguale a persona fisica (beneficiario) e 147 intestatari in cui l'Intestatario Utenza è uguale a persona fisica (comunque diversa dal beneficiario), a tal riguardo il Gestore ha dichiarato che *"per tutti i casi in cui l'utenza condominiale è intesta a persona fisica si è proceduto alla validazione dei dati ed al riconoscimento dell'agevolazione associando l'utente indiretto/beneficiario alla stessa tramite verifica dell'indirizzo di residenza con l'indirizzo di fornitura"*;
- che nella colonna "Intestatario Utenza" per 4 utenti manca l'intestazione in quanto è inserito solo: "Condominio", a tal riguardo il Gestore ha dichiarato che *"si è proceduto alla validazione dei dati ed al riconoscimento dell'agevolazione associando l'utente/beneficiario alla stessa tramite la verifica dell'indirizzo residenza fornito con l'indirizzo di fornitura"*;
- che nella colonna "Intestatario Utenza" vi sono 171 abbreviazioni di Condominio (Cond.). Si raccomanda per la prossima rendicontazione di inserire l'intestazione per esteso;
- che la residenza anagrafica dell'intestatario del contratto non è confrontabile in maniera automatizzata con l'indirizzo di fornitura del contratto poiché i due campi sono stati compilati con criteri diversi. Si invita il gestore a compilarli in maniera univoca così da poterli verificare con modalità automatiche. Va comunque rilevato che il gestore ha dichiarato che *"per tutte le utenze interessate, al fine di riconoscere il Bonus Integrativo, si è proceduto alla verifica della coincidenza dell'indirizzo di residenza con l'indirizzo di fornitura"*;
- che nella colonna "Modalità di erogazione" manca la compilazione per 2 utenti indiretti del Comune di Massa che non hanno riconosciuto il BII in quanto il BNC è > della SIL. In questi casi la riga del beneficiario non va inserita nella Rendicontazione ovvero la rendicontazione deve contenere solo i beneficiari che hanno diritto al B.I.I.

Si rileva che la trasmissione degli elenchi degli aventi diritto ai BONUS Nazionali pervenuti attraverso Acquirente Unico non ha consentito al Gestore di riportare in sede di Rendicontazione i valori ISEE di tali nuclei familiari.

Il Regolamento specifico vigente, approvato con il citato Decreto del DG AIT n. 116 del 1° settembre 2022 è stato valutato già in sede di approvazione come aderente al Regolamento Regionale, previo parere della Conferenza Territoriale n. 1.

Riscontri relativi all'erogazione del BONUS Integrativo e verifiche sulla procedura

In data 12 marzo 2025 (prot. AIT nr. 4026/25) il Gestore ha trasmesso con nota il file di Rendicontazione 2024. Dunque, la procedura 2024, ha registrato il rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento specifico. Il gestore ha trasmesso un'ulteriore integrazione in data 31 marzo 2025 (prot. AIT nr. 4985/25).

In base all'art. 9, comma 3 del Regolamento, il Gestore è tenuto ad erogare gli importi individuati in vece dei Comuni, qualora questi risultino conformi al Regolamento medesimo. GAIA S.p.A. ha dichiarato erogabili tutti i Bonus individuati (1.720.525,26 euro) ed alla data di rendicontazione ha erogato 623.685,02 euro, residuano 1.096.840,24 euro da erogare per l'anno 2024.

Dall'analisi effettuata e con riferimento all'art. 9, comma 3, del Regolamento che fa riferimento alle verifiche del Gestore di cui all'art. 8, comma 2, non risultano casi in cui il BONUS Integrativo sia stato dichiarato erogabile ed è stato erogato ai beneficiari senza che la Rendicontazione *"sia conforme in ogni sua parte"* (all'art. 8, comma 2, lett. b, punto i), nè casi senza che i beneficiari avessero le caratteristiche indicate dal Regolamento specificatamente all'art. 8, comma 2, lett. b, lett. iii e iv o che i Comuni avessero superato i Fondi a disposizione (art. 8, comma 2, lett. a). Si ricorda che in tali casi, almeno nella parte eccedente, il BONUS Integrativo, dichiarato erogabile dal Gestore ai sensi dell'art. 8, comma 2, ed erogato, potrebbe essere posto a totale carico del Gestore e non del Fondo Integrativo in base all'art.9, comma 3, lett. b.

I casi in cui potrebbe essere applicato tale dispositivo sono elencati all'art. 8, comma 2.

In particolare:

- Con riferimento alla lett. a, dell'art. 8, comma 2, non sono stati riscontrati superamenti del fondo disponibile dei singoli Comuni.
- Con riferimento alla lett. b, dell'art. 8, comma 2, è stato riscontrato quanto segue:
 - Con riferimento al punto i, si tratta di fattispecie generiche che potrebbero essere ricondotte ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di *"erogabilità"* da parte del Gestore che è tenuto a verificare che il file di Rendicontazione *"sia conforme in ogni sua parte"*. Data la genericità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il dispositivo di cui all'art. 9, comma 3, solo nel caso di assenza o discordanza di elementi rilevanti secondo le fattispecie di seguito riportate:
 - I casi in cui manca il nominativo dell'intestatario dell'utenza, cui si possono assimilare casi in cui vi siano utenze, specie UI, intestate genericamente a *"Condominio"* o a *"Ditte lettriste"* o simili, quindi in cui di fatto mancata indicazione dell'intestatario dell'utenza e dunque la sua precisa individuazione. Tali fattispecie non sono state riscontrate per GAIA S.p.A..
 - I casi in cui nella colonna *"Intestatario Utenza"* vi siano UI intestate a persone fisiche uguali al Beneficiario. Ciò è stato riscontrato ma il gestore GAIA S.p.A. ha dichiarato *"per tutti i casi in cui l'utenza condominiale è intesta a persona fisica si è proceduto alla validazione dei dati ed al riconoscimento dell'agevolazione associando l'utente indiretto/beneficiario alla stessa tramite verifica dell'indirizzo di residenza"*

con l'indirizzo di fornitura". Pertanto, l'incoerenza del dato non è imputabile al Gestore.

- I casi di mancata indicazione del valore "ISEE del beneficiario". Salvo i casi in cui il dato non è trasmesso da Acquirente Unico, tali fattispecie non sono state riscontrate per GAIA S.p.A..
- I casi di altre colonne, con carattere rilevante, non compilate o parzialmente non compilate. I casi di mancata indicazione soglia ISEE generale utilizzata, compilazione della colonna "CF appartenente al nucleo ISEE e coincidente a quello dell'utente per le UD" per le UI, mancanza totale o parziale o errata compilazione per le UI della colonna "Modalità di erogazione". Le fattispecie di altre colonne, con carattere rilevante, non compilate o parzialmente non compilate non sono state riscontrate per GAIA S.p.A..
- Con riferimento al punto iii, si tratta di fattispecie specifiche riconducibili ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di "erogabilità" da parte del Gestore che è tenuto a verificare che, *"nel caso di utenze dirette, ci sia sempre coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE"*. Data la specificità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il dispositivo di cui all'art. 9, comma 3. Tali fattispecie, stanti le dichiarazioni riportate in precedenza, non sono state riscontrate per GAIA S.p.A..
- Con riferimento al punto iv, si tratta di fattispecie specifiche riconducibili ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di "erogabilità" da parte del Gestore che è tenuto a verificare *"che l'agevolazione indicata a favore di ciascun beneficiario sia sempre inferiore o uguale alla spesa idrica lorda dell'anno solare precedente, diminuita dal BONUS Nazionale Calcolato"*. Data la specificità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il dispositivo di cui all'art. 9, comma 3. Tali fattispecie non sono state riscontrate per GAIA S.p.A..

Ne consegue che il Gestore ha compiuto diligentemente le attività di verifica previste all'art. 8, comma 2, del Regolamento.

Residui anni precedenti al 2024

A partire dall'anno 2022 è stata introdotta a livello regolamentare (art. 9, comma 4) un'ulteriore rendicontazione a carico del gestore, in corso d'anno, per certificare l'avvenuta erogazione dei BONUS Integrativi relativi all'anno precedente, nel caso in cui alla Rendicontazione del 15 marzo (deroga del Regolamento specifico al Regolamento Regionale che invece prevede la data del 31 gennaio) non fosse stato tecnicamente possibile per il gestore erogare per intero l'agevolazione sull'intera platea dell'utenza.

In data 1° aprile 2025, GAIA S.p.A. ha trasmesso detta rendicontazione relativa all'anno 2023, in cui ha certificato la completa erogazione di Bonus Integrativi 2023. Tuttavia emerge che alcuni assegni, nonostante l'invio da parte del gestore ad utenti indiretti, non sono stati ancora riscossi per 86.083,51 euro. Pertanto, continuerà il monitoraggio di tali erogazioni.

Risultanze complessive e proposte per la ripartizione 2024

Dall'analisi dei dati, emerge che nel 2024 i beneficiari complessivi ammontano a 14.742 nuclei familiari e sono stati assegnati € 1.720.525,26, pari al 100% del Fondo disponibile 2024.

Il Fondo a disposizione dei Comuni nel 2025, poiché non vi sono residui 2024, è pari all'OP_{social} previsto per il 2025 ovvero ad euro 1.700.000, da utilizzare per l'anno 2025.

Il Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo prevede inoltre all'art. 4, comma 1: *"L'importo dei Fondi Integrativi relativi a ciascun Gestore, così come individuato all'Art. 2, è ripartito annualmente tra i Comuni della Conferenza Territoriale secondo le risultanze delle Tabelle approvate con Decreto del Direttore Generale dell'AIT, sentite le Conferenze Territoriali. Al fine di determinare le ripartizioni di dette tabelle le Conferenze Territoriali potranno dare mandato al Direttore Generale di utilizzare i seguenti criteri o un mix degli stessi: l'ammontare dei contributi di cui storicamente hanno usufruito gli utenti per Comune, la popolazione residente, la popolazione residente corretta con indici di differenziazione reddituale per Comune."*

La Conferenza Territoriale n.1 con Delibera n. 1 del 24 aprile 2018 ha approvato il seguente criterio di ripartizione: criterio storico.

Da tale criterio risulta che la ripartizione del Fondo per l'anno 2025, OP_{social} previsto in sede di PEF, per complessivi euro 1.700.000 è pari a quanto indicato nella tabella che segue.

COMUNE	Criterio Storico (Delibera CT1 n.1/2018) [%]	Ripartizione calcolata sulla base del criterio approvato dalla CT1, per l'anno 2025 [in euro]
ABETONE - CUTIGLIANO	0,07%	€ 1.197,16
AULLA	1,33%	€ 22.599,11
BAGNI DI LUCCA	0,53%	€ 9.033,89
BAGNONE	0,12%	€ 2.093,87
BARGA	1,12%	€ 18.983,13
BORGO A MOZZANO	0,83%	€ 14.076,68
CAMAIORE	8,97%	€ 152.491,73
CAMPORGIANO	0,18%	€ 3.061,16
CAREGGINE	0,04%	€ 609,73
CARRARA	23,04%	€ 391.743,32
CASOLA IN LUNIGIANA	0,06%	€ 992,45
CASTELNUOVO GARFAGNANA	0,70%	€ 11.952,84
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	0,10%	€ 1.616,92
COMANO	0,09%	€ 1.584,24
COREGLIA ANTELMINELLI	0,54%	€ 9.179,76
FABBRICHE DI VERGEMOLI	0,03%	€ 561,80
FILATTIERA	0,37%	€ 6.209,55
FIVIZZANO	0,42%	€ 7.166,80
FORTE DEI MARMI	1,10%	€ 18.667,77

FOSCIANDORA	0,04%	€ 608,56
FOSDINOVO	0,19%	€ 3.251,35
GALLICANO	1,11%	€ 18.827,29
LICCIANA NARDI	0,67%	€ 11.465,37
MASSA	20,17%	€ 342.912,24
MASSAROSA	6,54%	€ 111.253,25
MINUCCIANO	0,17%	€ 2.861,15
MOLAZZANA	0,03%	€ 519,41
MONTIGNOSO	1,64%	€ 27.834,42
MULAZZO	0,30%	€ 5.084,58
PESCAGLIA	0,21%	€ 3.538,35
PIAZZA AL SERCHIO	0,18%	€ 2.996,30
PIETRASANTA	6,08%	€ 103.430,05
PIEVE FOSCIANA	0,22%	€ 3.717,92
PITEGLIO	0,07%	€ 1.141,31
PODENZANA	0,18%	€ 2.991,66
PONTREMOLI	1,16%	€ 19.724,21
SAN MARCELLO PISTOIESE	0,27%	€ 4.553,31
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	0,12%	€ 2.040,06
SERAVEZZA	2,28%	€ 38.763,27
SILLANO GIUNCUGNANO	0,10%	€ 1.682,69
STAZZEMA	0,35%	€ 5.929,21
TRESANA	0,21%	€ 3.648,74
VAGLI SOTTO	0,16%	€ 2.802,94
VIAREGGIO	17,09%	€ 290.566,13
VILLA COLLEMANDINA	0,02%	€ 336,84
VILAFRANCA IN LUNIGIANA	0,81%	€ 13.697,52
Totale complessivo	100,00%	1.700.000,00

In relazione alla gestione unitaria si attesta inoltre che con riferimento all'art. 10.3 del nuovo Regolamento Regionale ove si prevede, a decorrere dall'annualità 2023, che "con riferimento al territorio gestito da GAIA Spa e Nuove Acque Spa, il Gestore si sostituisce ai singoli Comuni nell'individuazione unitaria dei soggetti aventi diritto al BONUS Integrativo, salvo diversa comunicazione entro il 30 novembre dell'anno precedente da parte di uno o più Comuni del territorio di riferimento che potranno gestire autonomamente la procedura secondo il presente regolamento", non è pervenuta alcuna richiesta di gestione autonoma da parte dei singoli Comuni, pertanto nell'anno 2025 il BII (per il territorio gestito dal GAIA S.p.A.) sarà gestito unitariamente dal Gestore medesimo.

Regolamento specifico nel territorio gestito da GAIA S.p.A. in applicazione dell'art. 10.3

L'art. 10.3 prevede che "nel primo anno di applicazione la suddetta procedura sarà definita mediante apposito regolamento predisposto dal Gestore e approvato da AIT con decreto del Direttore Generale, sentita la Conferenza Territoriale di riferimento. Salvo necessità di modificare tale Regolamento, questo resterà valido anche per gli anni successivi a quello di approvazione".

Il Regolamento specifico vigente è stato adeguato con Decreto del DG AIT n. 116 del 1° settembre 2022.

Conclusioni

Il fondo netto definitivo per l'anno 2025, pari all'OP_{social} di PEF approvato dal Consiglio Direttivo AIT per GAIA S.p.A. con Deliberazione di CD AIT n. 11 del 28 ottobre 2024 *Gestione GAIA S.p.a. - Predisposizione tariffaria 2024-2029 (deliberazione ARERA 639/2023/R/idr): approvazione della proposta della Conferenza territoriale n. 1 Toscana Nord da trasmettere ad ARERA*, ammonta a 1.700.000 euro.

Il Fondo a disposizione nel 2025, comprensivo dei residui non assegnati negli anni precedenti pari a zero, ammonta ad euro 1.700.000, da assegnare nel corso dell'anno 2025.

La procedura avverrà sulla base degli art. 10.3 e 10.4 del Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo e del Regolamento specifico vigente approvato ai sensi dell'art. 10.3.

Firenze, 1 aprile 2025

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI**

Dott. Sabatino Caso (*)

() Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*